

SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 40/2011
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative all'assistenza macrofinanziaria ai Paesi terzi		
NUMERO ATTO	COM (2011) 396 def.		
NUMERO PROCEDURA	2011/0176 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	04/07/2011		
DATA DI TRASMISSIONE	05/07/2011		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	30/09/2011		
ASSEGNATO IL	06/07/2011		
COMM.NE DI MERITO	5 ^a	Parere motivato entro	11/08/2011
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a , 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	04/08/2011
OGGETTO	<p>Creazione di uno strumento giuridico formale ed organico di riferimento per l'assistenza macrofinanziaria ai paesi candidati, potenziali o effettivi, nonché a quelli interessati dalla politica europea di vicinato o in via di sviluppo, così da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantire un processo decisionale più efficace, celere e snello; - rendere il processo conforme a quello applicato ad altri strumenti di assistenza finanziaria dell'UE; - formalizzare e precisare le regole fondamentali del settore, potenziando la trasparenza e la prevedibilità dello strumento. 		
BASE GIURIDICA	<p>La base giuridica dell'intervento è diversa a seconda che il beneficiario dell'assistenza sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>un paese in via di sviluppo</u> (art. 209, par. 1: "Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le 		

misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (...));

- un paese terzo (art. 212, secondo il quale il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure necessarie per l'attuazione delle "azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo").

**PRINCIPIO DI
SUSSIDIARIETÀ**

CONFORME: l'intervento unitario dell'Unione può combinare le risorse finanziarie, e negoziare con i paesi beneficiari le modalità di assistenza e le condizioni politiche, in maniera più efficace di quanto non potrebbero fare singolarmente gli Stati membri.

**PRINCIPIO DI
PROPORZIONALITÀ**

CONFORME: la proposta appare congrua agli obiettivi che si intende perseguire.

ANNOTAZIONI:

L'assistenza macrofinanziaria è uno strumento finanziario esterno creato dall'Unione europea nel 1990 al fine di alleviare le turbolenze che interessavano alcuni paesi in transizione, molti dei quali erano candidati all'adesione. Questo strumento, che è mobilitato su richiesta dei paesi *partner*, è finalizzato a rispondere ai loro bisogni eccezionali di finanziamento, nella forma di supporto alla bilancia dei pagamenti, attraverso prestiti o sovvenzioni. Dopo il 1990 l'accesso allo strumento è stato esteso ai potenziali candidati ed agli Stati vicini, portando all'esborso combinato di circa 5,4 miliardi di euro (si veda, per maggiori dettagli, il documento di valutazione di impatto, SEC(2011) 865).

Fino a questo momento l'assistenza è stata concessa sulla base di decisioni individuali, frutto di un processo decisionale che si è rivelato non immediato e farraginoso.

Anche per questo il 3 giugno 2003 ("Risoluzione sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi", P5_TA(2003)0233) il Parlamento europeo aveva invitato "la Commissione a prevedere la presentazione di una proposta legislativa" (punto n. 2) in materia, posto che "dopo più di dodici anni di attuazione *ad hoc* dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi, senza una solida base giuridica né un quadro ben definito, i tempi sono ormai maturi per rivedere il suo *status* attuale" (considerando A).

La Commissione propone dunque di procedere alla sistematizzazione dell'assistenza macrofinanziaria, definita all'art. 1 come uno "strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti dei paesi terzi *partner*" (par. 2), di "natura temporanea" (par. 4), "concessa in caso di significativo fabbisogno di finanziamento esterno residuo, accertato insieme alle istituzioni finanziarie multilaterali, superiore alle risorse concesse dal Fondo Monetario Internazionale e da altre istituzioni multilaterali, nonostante la messa in atto di rigorosi programmi di riforma e stabilizzazione economica" (par. 3).

L'assistenza può essere concessa (artt. 3 e 4) nella forma di:

- prestiti, sulla base della dotazione prevista dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne;
- sovvenzioni, in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale;
- una combinazione di entrambi gli elementi.

La concessione è subordinata (art. 6):

- alla presenza, e soddisfacente attuazione, di un programma del Fondo Monetario Internazionale, che implichi l'uso di fondi di quella organizzazione;
- alla messa in atto, da parte del paese beneficiario, di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su sistemi parlamentari multipartitici, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani;
- all'attuazione, entro un determinato lasso di tempo, di una serie di misure politico-economiche, incentrate su riforme strutturali, concordate con la Commissione e stabilite in un memorandum d'intesa.

Il processo decisionale per l'approvazione dell'assistenza, la sua attuazione ed erogazione, sono regolati dagli artt. 7-9.

Norme specifiche (art. 11) sono poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, con l'obbligo per i paesi beneficiari di verificare "a cadenza regolare che i finanziamenti ottenuti mediante fondi dell'Unione siano utilizzati in maniera appropriata"(par. 1) ed il diritto della Commissione europea a procedere ad *audit*, documentati o sul campo (cfr. anche art. 10), ed alla "piena restituzione della sovvenzione e/o al rimborso anticipato del prestito" (par. 5) in caso di atti di frode o corruzione o altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

La valutazione dell'assistenza macrofinanziaria è effettuata su base regolare (art. 12) e, annualmente, i progressi raggiunti nell'attuazione delle misure adottate vengono esaminati in una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio (art. 13).

La Commissione, ai sensi dell'art. 14, si avvarrà dell'assistenza di un Comitato (composto da rappresentanti degli Stati membri) in tutte le fasi più importanti della procedura, ovvero:

- la concessione (art. 7, par. 2);
- l'individuazione delle misure politiche a cui subordinare l'erogazione dell'assistenza nonché delle disposizioni finanziarie e dell'importo dell'assistenza medesima (art. 7, par. 4);
- l'approvazione di contratti di consulenza per il monitoraggio, l'*audit* e la valutazione quando questi superino un valore unitario di 250.000 euro (art. 10, c. 3).

Gli atti di concessione dell'assistenza macrofinanziaria si configurano come atti giuridicamente vincolanti che vanno eseguiti in maniera uniforme *ex* art. 291, par. 2 del TFUE, ovvero come progetti di atti di esecuzione. Le procedure di comitato sono regolate dal regolamento (UE) n. 182/2011, recentemente approvato per adeguare la procedure di comitologia al trattato di Lisbona: in virtù delle considerevoli implicazioni di bilancio, la procedura proposta è quella "d'esame", in cui la Commissione stessa presiede, senza diritto di voto.